



COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 5 DEL 29/01/2024

OGGETTO:

LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000 - "CATASTO INCENDI BOSCHIVI" APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell' Area Tecnica

VISTI

- il Decreto Sindacale n. 01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2024-2026;
- il P.E.G. in fase di approvazione;

PREMESSO, altresì che:

– la legge 21 novembre 2000 n.353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" dispone la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita e definisce per gli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

– la citata L.n.353/2000 definisce all'art. 10, comma 1, l'applicazione dei vincoli di seguito sintetizzati:

1. **vincoli quindicennali:** “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto”;

2. **vincoli decennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni “... la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. [...] Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”;

3. **vincoli quinquennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per cinque anni “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici”;

4. **vincoli triennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

– l'art.10, comma 2, prescrive che “i Comuni provvedono [...] a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il Catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all' Albo Pretorio Comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni”;

– l'art.10, dal comma 3 al comma 8, disciplina il regime sanzionatorio nel caso di trasgressioni.

PREMESSO, infine che:

– con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 01/04/2010 è stato istituito il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” negli anni dal 2000 al 2010 nel territorio di Cavaglio d'Agogna, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.n.353/2000.

Considerato che il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad effettuare l'accesso al sistema informativo della montagna (SIM)- catasto incendi, per le annualità dal 2011 a 2022, rilevando l'assenza di schede relative ad incendi nel territorio del Comune di Cavaglio d'Agogna, ad esclusione per la rilevazione del 2022.

Riscontrato che alla data odierna sul Portale sopra citato, non è tuttavia presente il tematismo relativo gli elenchi delle aree percorse da incendio per l'annualità 2023;

Ritenuto che sia necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento annuale del “Catasto comunale Incendi” ai sensi della legge 21 novembre 2000 n.353, per gli incendi verificatisi nell'Anno 2022.

VISTI:

– la Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;

– il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la L. n.241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. n.15/2018 e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Variante Generale 2019 del Comune di Cavaglio d'Agogna vigente;
- la D.G.C. n.33/2010;

Verificato che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO, per quanto in premessa riportato e che qui si intende richiamato, che la citata L.n.353/2000 definisce all'art. 10, comma 1, l'applicazione dei vincoli di seguito sintetizzati:

- 1. vincoli quindicennali:** "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto";
- 2. vincoli decennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni "... la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. [...] Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia";
- 3. vincoli quinquennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per cinque anni "attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici";
- 4. vincoli triennali:** Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. DI PRENDERE ATTO che nella consultazione del Catasto Incendi del SIM – Sistema Informativo della Montagna delle "aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR" per l'Annualità dal 2011 al 2021, è risultata l'assenza di schede relative ad incendi nel territorio del Comune di Cavaglio d'Agogna come da videate allegate al presente provvedimento;

3. DI PRENDERE ATTO che nella consultazione del Catasto Incendi del SIM – Sistema Informativo della Montagna delle "aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR" per l'Annualità 2022, è risultata la presenza di scheda relativa ad incendi nel territorio del Comune di Cavaglio d'Agogna come da videata allegata ed integrante al presente provvedimento;

4. DI AGGIORNARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 21 novembre 2000 n.353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con riferimento dall'Anno 2008 al 2022 ed i corrispondenti elaborati scritto- grafici sotto riportati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) "Elenco delle particelle catastali percorse da incendio dal 2008 al 2022" indicante le destinazioni urbanistiche dei suoli in questione;
- b) "Tavola Unica Soprassuoli percorsi da incendio - Aggiornamento Anni 2008 e 2022" con riporto cartografico su catastale delle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco a partire dal 2008 aggiornate fino all'Anno 2022;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento unitamente agli allegati sopra richiamati per **30 (trenta)** giorni sull'Albo Pretorio e sul portale del Comune di Cavaglio d'Agogna nella Sezione Ambiente/Ambiente e Territorio/ Catasto Incendi, anche attraverso avviso fino alla scadenza del periodo di pubblicazione;

6. DI DARE ATTO che:

- fino alla scadenza del periodo di pubblicazione potranno essere presentate osservazioni per iscritto da parte di chiunque e che le stesse possono essere indirizzate a: Comune di Cavaglio d'Agogna – Area Tecnica, Via Roma n. 1 – 28010 Cavaglio d'Agogna (NO) o a mezzo pec all'indirizzo: cavaglio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it
- per tutti i soprassuoli percorsi dal fuoco vige quanto disposto dal comma 2 del citato art. 10 della Legge n. 353/2000 e vigono le disposizioni dei commi da 3 ad 8 che disciplinano il regime sanzionatorio nel caso di trasgressioni;
- il presente provvedimento costituisce atto propedeutico alla pubblicazione e alla successiva approvazione, con apposita Delibera di Giunta Comunale, dell'aggiornamento per gli Anni dal 2008 al 2022 del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della legge 21 novembre 2000 n.353;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Carpignano Sesia, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" di Torino e alla Regione Piemonte Settore Ambiente e Territorio-Foreste di Torino;

8. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione, non comportando adempimenti contabili, è immediatamente esecutiva per effetto della sua sottoscrizione. Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n.241/1990 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa ricorso straordinario (ex DPR n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Responsabile dell'Area
F.to : **geom. Monica Felappi**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 5 del 29/01/2024 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : **rag. Maura Ferrari**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/01/2024, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, li 29/01/2024

Il Messo Comunale

F.to : Siniscalco Michele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cavaglio d'Agogna, 29/01/2024

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro